

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

26^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1983

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Variazioni nella composizione Pag. 3

CONGEDI E MISSIONI 3

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione
finanziaria di enti 4

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Assegnazione 4, 25

Seguito della discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462,
concernente modifiche agli articoli 10 e
14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, nella legge
25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti,
nonchè disposizioni procedurali per l'edi-
lizia agevolata » (271) *(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)*:

BIGLIA (MSI-DN) 5, 21

* DE CINQUE (DC), relatore 4 e passim

DEGOLA (DC) Pag. 5

ENRIQUES AGNOLETTI (Sin. Ind.) 14

GOZZINI (Sin. Ind.) 13, 20

* LIBERTINI (PCI) 5 e passim

LOTTI (PCI) 8

* PAGANI Maurizio (PSDI) 23

PINGITORE (Sin. Ind.) 16

RUSO (Sin. Ind.) 7

SEGRETO (PSI) 24

TASSONE, sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici 5 e passim

INTERROGAZIONI

Annunzio 27

Annunzio di risposte scritte 27

Da svolgere in Commissione 30

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 1983 . . . 30

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Avverto che i seguenti senatori, che nella seduta di venerdì 4 novembre, non avendo con sé la tessera di votazione, hanno usufruito dell'apposito duplicato, non hanno riconsegnato il duplicato stesso al termine della seduta; prego pertanto di voler provvedere con la massima sollecitudine alla riconsegna: Carli, Conti Persini, De Vito, Fassino, Ferrari-Aggradi, Jervolino Russo, Milani Armelino, Orlando, Pingitore, Prandini e Signori.

I seguenti senatori sono invitati a ritirare le tessere di votazione da essi lasciate in Aula nella seduta di venerdì 4 novembre: Fabbri, Fiocchi, Gherbez, Imbriaco, Mezzapesa, Pinto Biagio e Salvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori Castelli, D'Agostino, D'Onofrio, Finocchiario, Genovese, Loprieno, Rebecchini, Triglia, Vernaschi, Zito, Orciari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori D'Amelio, Ferrara Salute, Fontanari, Frasca, Martorelli, Pasquino, Pastorino, Salvato, fuori sede per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia; Cavaliere, per attività della Commissione dei Paesi europei non membri del Consiglio d'Europa.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Pasquini ha rassegnato le proprie dimissioni da componente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il senatore Margheriti è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 8 novembre 1983, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri;

« Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, delle modifiche agli articoli 8 e 11 dello Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346 » (293);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria » (294).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

DELLA PORTA, IANNI e FRACASSI. — « Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica » (295).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

-- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FINESTRA. — « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 250, concernente il condono delle sanzioni disciplinari » (159), previ pareri della 4ª, della 5ª e dell'11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MARINUCCI MARIANI ed altri. — « Modifica del Capo IV del Titolo XI del Libro secondo del Codice penale "Dei delitti contro l'assistenza familiare" » (165), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SANTALCO ed altri. — « Integrazione dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente » (166), previ pareri della 1ª e della 8ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

LUBERTINI ed altri. — « Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione » (191), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 novembre 1983, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione del Centro sperimentale di cinematografia, per gli esercizi dal 1979 al 1981 (*Doc. XV, n. 8*).

Tale documento sarà inviato alla 7ª Commissione permanente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata** » (271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 271.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale, sono stati illustrati gli ordini del giorno e hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Dobbiamo ora passare alla votazione degli ordini del giorno.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

* **DE CINQUE, relatore.** Signor Presidente, sono senz'altro favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Padula e da altri senatori.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno presentato dal senatore Biglia, pur comprendendo i motivi e le preoccupazioni che sono ad esso sottesi, credo che il problema si ponga in un modo abbastanza improprio rispetto alla discussione di questo

decreto. Non disattendere l'affidamento di coloro che hanno dato in locazione gli immobili dopo l'entrata in vigore della normativa è un problema che coinvolge eventualmente future attività di Governo.

Pertanto, pregherei il presentatore di ritirare l'ordine del giorno perchè non mi sembra che possa essere discusso in questo momento.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo si associa alle motivazioni espresse dal relatore e invita il senatore Biglia a ritirare l'ordine del giorno da lui presentato che può essere certamente materia di altri provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Senatore Degola, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

DEGOLA. Non insistiamo per la votazione poichè il Governo ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **LIBERTINI**. Signor Presidente, prendo la parola a proposito dell'ordine del giorno presentato dal senatore Padula e da altri senatori. Al riguardo voglio sottolineare che non solo siamo contrari, ma vogliamo anche che sia messo a verbale che un ordine del giorno non può modificare la legge e che il Ministro ne tenga ben conto.

Voglio inoltre aggiungere, signor Presidente, che se i colleghi democristiani non sono d'accordo sull'articolo di legge possono presentare un emendamento e quindi cambiare il testo della legge. È assolutamente una finzione, a cui noi non stiamo, votare un articolo di legge e presentare un ordine del giorno che dice cose diverse dall'articolo stesso.

DEGOLA. Senatore Libertini, non esiste alcuna contraddizione tra l'ordine del giorno e l'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

BIGLIA. Signor Presidente, credo di non poter accogliere le motivazioni addotte dal relatore e dal Governo perchè l'ordine del giorno non attiene a materia diversa da quella contenuta nel decreto di cui si chiede la conversione, ma fa proprio rilevare che il decreto, sia pure con una motivazione che è da condividere per quanto riguarda i rapporti regolati dall'articolo 58 e dalla disciplina transitoria della legge dell'equo canone, coinvolge anche i rapporti che sono stati regolati dalla disciplina ordinaria.

Quindi, estendere a questi rapporti — sia pure limitatamente alla proroga della graduazione degli sfratti — regolati dalla disciplina ordinaria una normativa che ha una ragione d'essere soltanto per i rapporti che provengono dalla disciplina transitoria e che costituiscono il grosso del problema che produce oggi la necessità del decreto legge e della sua conversione, vuol dire deludere coloro che hanno dato in locazione i loro alloggi in base alla disciplina ordinaria e quindi significa aggravare ancora la crisi degli alloggi perchè verrà tolta fiducia a tutti coloro che ancora oggi vorrebbero dare in locazione, in regime ordinario, i loro alloggi.

Per queste motivazioni, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Biglia.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, nel capoverso, le parole: « 31 dicembre 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1984 »;

al comma 2, nel capoverso, le parole: « 31 dicembre 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1984 ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — 1. Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:

“ Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978,

n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, oltre al rimborso del capitale.

Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.

Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purchè tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983 ” ».

All'articolo 3, nel comma 3, la cifra: « 18.212.014.600 » è sostituita dalla seguente: « 18.212.009.600 ».

L'articolo 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 4-bis. — Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata avviati sulla base dei limiti d'impegno definiti dalle leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il CER è autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote spettanti ad ogni singola regione, le relative disponibilità di contributi non ancora utilizzate e giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza dei limiti annuali di erogabilità.

Art. 4-ter. — L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º novembre 1965, n. 1179, modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

”L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile. Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data ”.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 318.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. I contratti degli alloggi adibiti ad uso abitativo regolamentati dalla legge n. 392 del 1978 sono, alla data di scadenza, automaticamente rinnovati salvo urgente e comprovata necessità del proprietario o dei suoi parenti in linea retta fino al primo grado o disponibilità del conduttore di adeguata soluzione alternativa sita nello stesso comune.

2. Tutti i provvedimenti di rilascio per finita locazione emessi ai sensi della legge n. 392 del 1978, in qualsiasi data già divenuti esecutivi, sono sospesi per quattro anni ad eccezione di quelli in cui sussista comprovata ed urgente necessità del proprietario e dei suoi parenti in linea retta fino al primo grado o il conduttore disponga di adeguata soluzione alternativa ».

1.1 MILANI Eliseo, RUSSO, GOZZINI, PINGITORE

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: « 30 giugno 1983 » con le altre: « 31 dicembre 1984 ».

1.2 MILANI Eliseo, RUSSO, GOZZINI, PINGITORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... La scadenza dei contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata di un anno. Il locatore può recedere dal contratto nei casi e alle condizioni stabiliti dall'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

1.3 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCANTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione soggetti alla proroga di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sono ulteriormente prorogati di un anno salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ».

1.4 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCANTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUSSO. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare tutti gli emendamenti da

me presentati, insieme ad altri senatori, all'articolo 1.

Vorrei quindi illustrare i commi 1 e 2 dell'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.2 perchè mi sembra semplicemente alternativo rispetto alla proposta principale contenuta nell'emendamento 1.1. Si è da più parti e con insistenza precisato, sia in Commissione che in Aula, che il decreto-legge al nostro esame avrebbe avuto una mira circoscritta quella, cioè, di regolamentare un punto preciso della situazione abitativa, senza altra pretesa, perchè — si è detto — sarebbe imminente una regolamentazione globale del problema casa. Ma secondo il mio Gruppo sta proprio in questo l'inadeguatezza del decreto in esame. Infatti non è difficile prevedere che vi sarà un lungo iter parlamentare e, ancora prima, una gestazione piuttosto laboriosa e difficile per una legge che deve affrontare una materia così complessa. Pertanto, data la brevità del termine di proroga concesso dall'attuale decreto-legge, verremo a trovarci, nei primi mesi del 1984, di fronte alla necessità di ricorrere ancora una volta all'espedito della proroga, prolungando in tal modo il vizio non tanto tecnico quanto politico di trattare un tema scottante e perennemente attuale nel nostro paese con la tecnica esasperante delle leggi-provvedimento, alla cui categoria appartengono senz'altro i decreti di proroga. Tale metodo di per se stesso rivela quanto vacua si faccia una politica allorchè, invece di tradursi in azione, si rifugia nella tecnica del rinvio. Lasciare il problema della casa sotto il segno della precarietà dà la sensazione che questo problema è sottovalutato oppure che non si hanno le capacità di affrontarlo in maniera adeguata e decisiva. Ne vengono accentuate le frustrazioni degli interessati e, conseguentemente, le tensioni che sono sottese senz'altro a questa difficile questione. Al contrario statuendo, come noi proponiamo, il rinnovo automatico quadriennale dei contratti di locazione già scaduti o da scadere noi daremo al paese, che si attende da noi una decisione definitiva, un segno per lo meno di ragionevolezza. Cioè, voglio dire, noi daremo il segno che esiste la volontà precisa di assicurarci margini temporali congrui per

dibattere con completezza e serenità la questione della casa.

Lo stillicidio dei rinvii, in effetti, finisce per suscitare costantemente delle aspettative che poi vengono puntualmente frustrate: aspettative degli inquilini che vengono frustrate per effetto dell'esiguità della proroga e aspettative dei proprietari di case, dei locatori, che vengono frustrate per effetto dell'inibizione reiterata ad esercitare un diritto. E mi sembra che questa tecnica non sia la migliore per suscitare la fiducia degli amministratori. È per questo, signor Presidente e colleghi senatori, che insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

LOTTI. Signor Presidente, molto rapidamente vorrei illustrare tutti gli emendamenti presentati dai senatori comunisti all'articolo 1 anche perchè sono tra di loro legati da una logica stringente che ieri ci siamo sforzati di evidenziare in sede di discussione generale. Abbiamo appunto ieri rilevato come sarebbe stato possibile, se da parte delle forze di maggioranza e del Governo ci fosse stata la necessaria disponibilità, apportare concreti miglioramenti al testo così come era pervenuto dalla Camera dei deputati, e come ci fosse anche il tempo per poter fare questa operazione. Da parte della maggioranza e del rappresentante del Governo c'è stato un rifiuto a questo nostro tentativo, rifiuto del quale prendiamo atto e sul quale non vogliono ripetere i giudizi politici che ieri abbiamo espresso.

L'emendamento 1.3 fa riferimento alla necessità di protrarre per un anno la scadenza dei contratti in corso, così come l'emendamento 1.4 obbedisce alla necessità di porre in regime di proroga anche i contratti per immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione, per intenderci quelli occupati da artigiani e commercianti.

Questi due emendamenti rispondono all'obiettivo di garantire il tempo necessario per giungere successivamente alla revisione dell'equo canone. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1 ho terminato.

Ma se lei consente, signor Presidente, potrei anche procedere all'illustrazione del-

l'emendamento aggiuntivo 1.0.7, in maniera molto rapida, che fa riferimento alle aree di particolare tensione abitativa e alla graduazione degli sfratti. Riteniamo che sia necessario procedere ad una modifica di quanto stabilito dalla legge n. 94 in ordine alle aree di particolare tensione abitativa, in quanto quelle previsioni di legge non si sono, alla prova dei fatti, dimostrate sufficienti a comprendere negli elenchi del CIPE tutti i comuni ove effettivamente si registra tale tensione abitativa. Abbiamo proposto norme migliorative, ma anche su queste, purtroppo, vi è stato un netto rifiuto da parte della maggioranza. Così come vi è stato rifiuto per quanto concerne l'emendamento aggiuntivo 1.0.8 che fa riferimento alla possibilità riconosciuta ai comuni di procedere alla locazione obbligatoria con tutta una serie di garanzie anche per i piccoli proprietari.

Vi è poi — e mi avvio alla conclusione — l'emendamento aggiuntivo 1.0.6, che prevede l'obbligo, per gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico, gli enti di previdenza e le imprese di assicurazione, di comunicare ai comuni la disponibilità di alloggi sfitti, e, per il comune, il potere di intervenire per obbligare questi enti a locare sulla base dell'equo canone.

Come si può evincere dalle cose che ho appena riferito, si tratta di provvedimenti tra di loro connessi, tutti quanti finalizzati a far sì che la proroga dell'esecuzione degli sfratti, che è oggetto del decreto-legge in discussione, abbia efficacia anche per situazioni che nel frattempo si determineranno e per impedire quindi che il Parlamento sia chiamato fra pochi mesi a rideliberare sulla stessa materia.

Le motivazioni degli emendamenti — le abbiamo già esposte — erano quelle di avere il tempo necessario, da un lato, per poter affrontare la complessa materia della revisione dell'equo canone nella sede e nei modi più opportuni, dall'altro per offrire, sul mercato, una maggiore disponibilità di alloggi. Ritenevamo e riteniamo tuttora che siano emendamenti seri e profondamente motivati, ma questa nostra valutazione non

è stata purtroppo condivisa dalla maggioranza e dal Governo e di ciò non ci rimane che prenderne dolorosamente atto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

*** DE CINQUE, relatore.** Signor Presidente, a questi emendamenti che dispongono in sostanza una proroga dei contratti, il relatore è necessariamente contrario, perchè ritengo che siamo in tema di una graduazione e quindi di un'ulteriore proroga, ma non possiamo assolutamente entrare nel merito della proroga dei contratti che, evidentemente, coinvolgerebbe una ben più ampia discussione e in sostanza andrebbe contro i principi che a suo tempo avevamo affermato nel momento di approvazione della legge sull'equo canone.

Quindi, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti per le stesse motivazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Milani Eliseo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Milani Eliseo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. ...

« 1. In tutti i comuni sono istituite commissioni comunali per la graduazione dei provvedimenti di rilascio e il passaggio da casa a casa dei cittadini sottoposti a provvedimenti di rilascio degli immobili.

2. Tali commissioni sono presiedute dal sindaco o da un suo rappresentante e composte da tre rappresentanti del consiglio comunale o della circoscrizione, da tre rappresentanti delle organizzazioni dei conduttori, da tre dei locatori, dal prefetto o da un suo rappresentante.

3. Le commissioni hanno il compito di sospendere i provvedimenti esecutivi di rilascio fino a quando il conduttore non disporrà di adeguata soluzione alloggiativa alternativa ».

1.0.1 MILANI Eliseo, RUSSO, GOZZINI,
PINGITORE

Art. ...

« L'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

" Art. 13. — (*Aree di particolare tensione abitativa e graduazione degli sfratti*). — Con provvedimento del Cipe, da pubblicare entro il 30 novembre di ogni anno, vengono individuati, su proposta delle regioni, i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendo conto:

a) della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico e della scomposizione dei nuclei familiari degli ultimi cinque anni;

b) del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di **abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti**;

c) del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi;

d) del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni;

e) del numero dei provvedimenti giudiziari in corso;

f) delle tensioni abitative derivanti dalla presenza di rilevanti attività turistiche.

Sono in ogni caso compresi nelle individuazioni del Cipe i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istat per l'anno precedente e i comuni confinanti.

Nei comuni individuati ai sensi dei commi precedenti, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12, si applicano, per una durata complessiva di 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quelle di cui al presente articolo ed agli articoli 14 e 15.

Nei comuni di cui ai commi precedenti è costituita una commissione, presieduta dal sindaco e composta inoltre dal pretore, dal presidente dello Iacp e dal prefetto, o loro delegati, con i seguenti compiti:

a) graduare l'esecuzione degli sfratti in rapporto alla disponibilità di alloggi alternativi;

b) individuare gli alloggi che si rendono disponibili, anche a seguito dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1-*quater*, quelli comunque acquisiti dal comune o facenti parte della riserva degli Iacp prevista a favore degli sfrattati, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni previste per la locazione obbligatoria.

5. La commissione può, per lo svolgimento dei compiti assegnati, sentire il parere delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari.

6. Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni compresi nelle aree di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal Cipe e nei comuni di cui al comma 2 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

1.0.7 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Art. ...

« 1. Tutti gli alloggi adibiti ad uso abitativo devono essere locati o venduti al termine di sei mesi dal loro stato di sfittanza o inutilizzo.

2. In tutti i comuni in cui esistono alloggi non locati da oltre sei mesi, il sindaco provvede, in presenza di tensione abitativa, all'occupazione temporanea di urgenza di tali alloggi provvedendo a cederli in locazione sulla base della legge n. 382 del 1978 ai cittadini richiedenti, con priorità assoluta per i cittadini sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio.

3. Dal provvedimento sono esclusi i proprietari di non più di due alloggi compreso quello abitato ».

1.0.2 MILANI Eliseo, RUSSO, GOZZINI, PINGITORE

Art. ...

« 1. I comuni individuati dal Cipe compresi nelle aree con particolare tensione abitativa sono autorizzati ad applicare le norme sulla locazione obbligatoria di immobili destinati ad abitazioni e possono esercitare tale facoltà quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) vi siano famiglie sottoposte a sfratto esecutivo per le quali si siano esaurite le possibilità di graduazione dello sfratto stesso e che non possano disporre di altro alloggio idoneo;

b) non vi sia disponibilità di alloggi di proprietà del comune o di altri enti pubblici, di imprese di assicurazione o di enti di previdenza.

2. La facoltà del comune di imporre la locazione obbligatoria si esercita prioritariamente nei confronti di società immobiliari o simili che possiedano uno o più alloggi non occupati da almeno dodici mesi e nei confronti di quei proprietari per i quali ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) possiedano due o più alloggi, oltre a quello da essi eventualmente occupato per propria abitazione;

b) possiedano uno o più alloggi non occupati da almeno dodici mesi.

3. Il proprietario dell'immobile soggetto a locazione obbligatoria è tenuto a stipulare il relativo contratto con il comune entro quindici giorni dalla comunicazione del comune stesso.

4. Il contratto non può in ogni caso avere durata superiore a due anni, non è rinnovabile senza il consenso del proprietario, ed è disciplinato, per quanto non previsto dal presente articolo, dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il comune ha l'espressa facoltà di sublocare l'immobile alle famiglie di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

6. Le norme di cui al presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1986 ».

1.0.8 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Art. ...

« 1. Tutti gli alloggi di tutti gli enti assicurativi e previdenziali sono affidati in gestione ai comuni che provvedono a locarli ai cittadini che ne facciano richiesta con precedenza assoluta per quelli sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio.

2. Il comune versa all'ente proprietario il ricavato dell'applicazione ai conduttori della legge n. 392 del 1978.

3. I direttori responsabili degli enti che non adempiono al predetto obbligo sono passibili di arresto da sei mesi a tre anni ».

1.0.3 MILANI Eliseo, RUSSO, GOZZINI,
PINGITORE

Art. ...

« 1. Gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico, gli enti di previdenza, le imprese di assicurazione sono tenuti a comunicare al comune:

a) l'avvenuta cessazione a qualunque titolo dei contratti di locazione di immobili destinati ad uso di abitazione. La comunicazione deve avvenire entro 15 giorni dalla cessazione del contratto;

b) la disponibilità di alloggi di nuova realizzazione. La comunicazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

2. L'omissione della comunicazione e la inosservanza dei termini di cui al comma precedente, indipendentemente dal fatto che costituiscano reato, sono punite con una sanzione amministrativa di importo compreso fra tre e cinque annualità di canone di locazione dell'alloggio.

3. Gli enti e le imprese di cui al comma 1 possono riservarsi l'utilizzo, per proprie esigenze di servizio, di una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi che ogni anno si rendono disponibili dandone comunicazione al comune.

4. Il comune, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 1, può disporre l'assegnazione in locazione dell'alloggio a favore di famiglie sottoposte a procedura esecutiva di sfratto o che abitino in alloggi degradati o pericolanti, secondo un ordine di priorità compilato e aggiornato a cura del comune stesso. Trascorso tale termine gli enti e le imprese di cui al comma 1 sono tenuti a sti-

pulare contratto di locazione con i soggetti indicati dal comune o, in assenza di indicazione, con i soggetti che ne abbiano fatto richiesta agli enti stessi, dando la precedenza alle richieste più lontane nel tempo.

5. Il contratto di locazione è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni. ».

1.0.6 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Art. ...

« Tutti gli enti assicurativi e previdenziali sono tenuti ad investire almeno il 70 per cento delle loro riserve tecniche nell'acquisto di alloggi ad uso residenziale e ad uso abitativo da cedere in locazione ».

1.0.4 MILANI Eliseo, RUSSO, GOZZINI,
PINGITORE

Art. ...

« 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sono sostituiti dal seguente:

"Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione da parte dei comuni o consorzi interessati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni."

2. Il primo periodo della lettera b) del quinto comma dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

"b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a quello previsto dalle leggi vigenti per ottenere i benefici dell'edilizia agevolata dallo Stato". ».

1.0.5 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Art. ...

« 1. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è sostituita dalla seguente:

" a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore al 60 per cento del reddito annuo massimo previsto dalle leggi vigenti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ".

2. Il secondo comma dell'articolo 77 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è abrogato ».

1.0.9 **RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO**

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOZZINI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, potrebbe apparire del tutto superflua l'illustrazione degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, data la situazione bloccata in cui ci troviamo, che vede relatore, maggioranza e Governo concordi sulla proroga (o sul provvedimento di graduazione degli sfratti, come piace dire al Sottosegretario), concordi sulla necessità di altri urgentissimi provvedimenti, a cominciare dalla riforma dell'equo canone (ieri sera il senatore Degola ha fatto un lungo elenco dei provvedimenti da adottare al più presto) ma niente affatto concordi su quali debbano essere questi provvedimenti e quindi decisi a respingere le proposte dell'opposizione, ora facendo leva sui tempi — il decreto decadrebbe — ora difendendo il carattere limitato del decreto-legge. Per non avventurarsi su un terreno che per la maggioranza è un terreno minato, ci si dice che questa non sarebbe la sede adatta per prendere in considerazione le proposte estensive del decreto-legge presentate da parte dell'opposizione.

Siamo comunque tutti d'accordo che la emergenza, come ormai si dice, esiste, che la proroga è necessaria ma siamo anche d'ac-

cordo — e qui viene il paradosso della situazione — sullo scarso significato della proroga ai fini risolutivi dell'emergenza stessa.

Citerò soltanto l'onorevole Rocelli, (che se non vado errato è stato relatore sul provvedimento alla Camera dei deputati), il quale scrive: « **Facendo proroghe, sarà lucida follia illudersi che l'offerta privata di immobili in locazione riprenda vigore e dal mercato non potrà venire che una risposta assai marginale alla risoluzione del problema abitativo** ». Il senatore Degola ieri sera ci diceva che l'1 per cento soltanto degli alloggi in locazione — 5 milioni circa — è sottoposto oggi a sfratto e che questo 1 per cento riguarda circa 50.000 famiglie! Ma noi spesso facciamo leggi che riguardano un numero infinitamente minore di cittadini.

L'emendamento (che è strettamente correlato all'emendamento successivo 1.0.2, che mette a disposizione dei sindaci gli alloggi vuoti) contiene una proposta tipica di emergenza: esso ha un carattere profondamente **innovativo, vorrei dire « giacobino », rispetto al nostro ordinamento** perchè porta il problema dalla sede giudiziaria alla sede comunale. Ha un carattere di rottura, in qualche modo, dell'ordinamento. D'altra parte il pretore, quando si trova di fronte ad una situazione drammatica di cui avverte la **rilevanza sociale, a chi ricorre se non al comune?** D'altronde occorre rendere disponibili gli alloggi vuoti e arrivare a provvedimenti in sede comunale tendenti a trovare un alloggio a chi è sfrattato e a chi ne è privo (ossia chi cerca per la prima volta un alloggio): a Roma si parla di 20.000 e più alloggi vuoti. Vorrei inoltre rilevare che l'immissione sul mercato di questi 20.000 alloggi, probabilmente farebbe diminuire fino a toglierla del tutto la tensione esistente circa la remuneratività dell'equo canone. In attesa della riforma del quale, proponiamo questa misura di emergenza.

L'emendamento 1.0.2 è teso a dare ai sindaci quella facoltà che essi, di qualunque colore siano, hanno da lungo tempo richiesto: cioè la possibilità di disporre degli alloggi sfitti. Queste richieste non vengono solo dai sindaci, ma da interi consigli comu-

nali unanimi. Colleghi democristiani, mi rivolgo soprattutto a voi: pensate all'esperienza di un La Pira: il collega Agnoletti, che è stato al suo fianco come vicesindaco, ricorda bene che, secondo una linea perseguita costantemente con la passione umana che gli era propria, probabilmente inimitabile, affermava che riconoscere e far valere il diritto alla casa per tutti i cittadini era un dovere ineludibile di un sindaco. La Pira si sarebbe senza dubbio adoperato in tutti i modi per superare lo scandalo dei tanti che cercano casa, o che sono sfrattati, e che non riescono a trovarla. Pur di giungere a questo obiettivo La Pira avrebbe usato (e in realtà li ha anche usati) provvedimenti autoritativi contro chi tiene vuoti i propri appartamenti.

Colleghi democristiani, mi direte che si trattava di altri tempi, ma le difficoltà odierne nel ricercare casa, in contrasto con gli auspici e la politica seguita allora da La Pira a Firenze, non saranno forse una delle cause del vostro insuccesso elettorale del 26 giugno scorso?

Il senatore Degola ci ha detto ieri sera che la legislazione sulla casa rientra, almeno in linea di principio, nel diritto privato, ma di fronte ad una situazione di questo genere anche un'affermazione di principio deve cedere il passo, altrimenti non ci si può poi lamentare della diminuzione del senso del dovere e della mancanza di solidarietà, proprio perchè la casa è un bene essenziale che lo Stato ha il dovere di assicurare a tutti i cittadini. Questo scandalo pesa, e credo che sia una delle ragioni, non certo l'esclusiva, della sfiducia nelle istituzioni, del loro discredito, e della disaffezione — purtroppo dobbiamo dirlo — alla democrazia.

ENRIQUES AGNOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRIQUES AGNOLETTI. In relazione all'emendamento 1.0.2, vorrei aggiungere che probabilmente il termine di sei mesi è troppo breve; credo che dovrebbe essere allungato fino ad un anno.

Vorrei ricordare, a proposito di quello che diceva il senatore Degola ieri, che in Italia ci troviamo in una condizione assolutamente eccezionale rispetto a quello che avviene negli altri paesi: potrei fare l'esempio della Danimarca. In una città come Aarhus, con più di 100.000 abitanti, un impiegato al Mercato comune che ha comprato una casa e viene destinato, per ragioni di lavoro, in un'altra, è invitato dal comune a venderla o ad affittarla. Tutto questo avviene per decisione di un'autorità comunale senza alcun problema di domandarsi se si tratti di un atto rivoluzionario.

Le dichiarazioni del senatore Degola mi sembrano di estrema gravità. Secondo lui, tutto il mercato delle case, e quindi la soluzione del problema degli alloggi, dovrebbe essere affidato alla libera contrattazione. Questa situazione non si verifica in nessuno dei paesi europei, anzi ci troviamo, per quel che riguarda il numero di case convenzionate con intervento pubblico, alla percentuale più bassa d'Europa, perchè siamo intorno al 5-7 per cento. In paesi come la Germania e la Francia si aggira intorno al 25 per cento, per non parlare poi degli Stati nordici o dell'Inghilterra. A Stoccolma, per esempio, le case convenzionate con intervento pubblico arrivano al 90 per cento e questo avviene sin dal 1907, sempre nell'ambito di un'amministrazione liberale. È chiaro che la casa è un bisogno e un servizio pubblico che vanno organizzati in un certo modo con l'intervento pubblico, altrimenti è impossibile, data anche la struttura urbanistica, l'aumento dell'urbanizzazione eccetera, offrire a prezzi decenti un numero sufficiente di abitazioni. Questo mi sembra un fatto da tener presente, perchè si tratta di un indirizzo di carattere generale. Credete veramente che il libero mercato, purchè ci sia libertà di costruzione, magari in vista di tutti i condoni degli abusivismi edilizi, possa risolvere il problema delle abitazioni? Nessun paese moderno è riuscito a farlo, almeno per quanto riguarda l'Europa. Ci sono delle autonomie comunali che permettono di affrontare questi problemi in modo non troppo formalistico, senza tener conto del-

la cosiddetta « legislazione di principio », proprio perchè si tratta di un problema essenzialmente comunale.

Quando è stato stabilito l'equo canone, siamo stati in parecchi a ritenere che era una cosa assurda se non se ne traevano le conseguenze. Non si può infatti stabilire una legge come quella dell'equo canone senza imporre contemporaneamente l'obbligo — naturalmente bisognerà farlo in termini ragionevoli — di non tenere vuoto un appartamento, altrimenti non ha senso comune.

Un altro punto sul quale vorrei sollecitare la vostra attenzione — lo vediamo giorno per giorno — è quello del mutamento della destinazione d'uso sul quale, nonostante i vari principi e i piani regolatori, la giurisprudenza ha fatto dei passi indietro perchè ha riconosciuto che l'abitazione si può trasformare in ufficio purchè non si alteri la struttura edilizia interna, anche se sull'argomento vi è una certa divergenza di giurisprudenza. Questo è un fatto gravissimo. A Roma, se volete una casa in affitto, dovette prenderne una uso ufficio, che pagherete ad un prezzo molto alto. Io credo che il principio dell'obbligatorietà di affittare o comunque di rendere di uso pubblico un appartamento vuoto sia essenziale; senza questo, nessun equo canone, nessuna disposizione potrà mai risolvere seriamente il problema. Ovviamente, si tratta di farlo in una certa misura e con certe cautele.

Credo quindi che l'emendamento 1.0.2, nel quale magari si potrebbe prevedere l'allungamento del termine a un anno (prevedendo magari una commissione che giudichi i vari casi: per esempio il caso di un proprietario che abbia la figlia che sta per sposarsi) sia accoglibile. Ritengo che, senza accettare questa posizione di principio, non è possibile regolare in modo conforme agli interessi sociali il problema dell'edilizia. Tale questione dovrebbe essere discussa anche in seno alla maggioranza e francamente nutro fiducia, senza riferimenti storici, che gli elementi più progressisti, non solo del Partito socialista, perchè ce ne sono anche altri — il senatore Gozzini citava poc'anzi La Pira — sentiranno la necessità di affer-

mare questo principio, altrimenti il problema diventerà sempre più grave.

Se questo emendamento, magari con una correzione di termini, fosse accettato, eventualmente trasformato in ordine del giorno, da parte del Governo, nel senso di tener conto di questo principio per studiare la questione in modo serio, credo che sarebbe posta una pietra abbastanza importante nell'avvio ad una discussione più aperta e fattiva su un problema che sarà sempre più difficile e che può essere risolto soltanto tenendo conto che anche l'abitazione — vi sono stati molti abusi, ma questo non vuol dire — è un problema sociale.

Vorrei aggiungere ancora un'altra cosa e di questo chiedo scusa ai colleghi. Noi costruiamo, con gli IACP ed in genere con l'edilizia pubblica sovvenzionata, delle abitazioni in generale troppo care e, se mi è permesso il termine, troppo lussuose e poco razionali. Anche qui è molto calzante l'esempio dei paesi nordici: se voi andate in Danimarca, vedrete che le case convenzionate sono semplicissime, ma hanno tutto, dall'armadio a muro al lavabo, (sono costruite in modo molto razionale con costi contenuti), cosicchè, se uno deve traslocare, si porta via il tavolo, il letto e poche altre cose. Questo è un modo moderno di affrontare il problema. Quindi occorrerebbero anche regolamenti edilizi intelligenti, che indichino come e su quali linee deve essere costruita e fornita al pubblico l'edilizia popolare, proprio per favorire questo tipo di mobilità senza la quale si blocca anche l'attività amministrativa: si pensi, ad esempio, ad un impiegato che viene trasferito o ad altre situazioni simili.

L'edilizia rappresenta uno dei problemi più gravi per il paese. Raccomanderei di tener conto di questo: è impossibile tenere 20.000 alloggi sfitti come accade a Roma quando vi è una tale richiesta; occorre trovare una soluzione, altrimenti avrebbe ragione il senatore Degola nel proporre l'abolizione dell'equo canone, rendendo libero il mercato all'iniziativa privata, cosa che nessun paese moderno può fare perchè le abitazioni sono ormai un bene preziosissimo e

la sola edilizia privata non riesce a mettere a disposizione dei cittadini alloggi a prezzi che non siano di speculazione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi.

* **LIBERTINI.** Signor Presidente, anche in relazione all'illustrazione svolta dal senatore Lotti, ritengo illustrati gli emendamenti aggiuntivi presentati dal Gruppo comunista.

PINGITORE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intendo illustrare nel corso del mio intervento sia l'emendamento 1.0.3 che lo emendamento 1.0.4. Ritengo di poter fare ciò in quanto entrambi si riferiscono agli enti assicurativi e previdenziali e al loro ruolo in materia edilizia. Lo spirito e il significato operativo dei nostri emendamenti trovano ampia e sufficiente spiegazione nell'inadeguatezza della disciplina vigente in materia, inadeguatezza che ripetutamente e da più parti è stata riconosciuta e denunciata. Tali emendamenti sono inoltre giustificati dai limiti di operatività che presenta questo decreto-legge, il quale risponde solo parzialmente alle esigenze del settore e molto poco ai bisogni degli inquilini sfrattati. Noi pensiamo che si possa dare una risposta immediata a queste richieste, in attesa della tanto auspicata riforma della legislazione sull'equo canone, unanimemente riconosciuta come necessaria, pressante, da rivedere radicalmente, ma che finora ha avuto solo dei reiterati rinvii.

Ecco, pertanto, il senso dei nostri emendamenti, intesi ad ottenere che il provvedimento legislativo non si limiti alla proroga della graduazione degli sfratti, ma acquisti anche un contenuto impositivo tale da incidere prevalentemente sulle difficoltà locative, soprattutto nelle aree metropolitane dove forte ed acuta è la tensione abitativa. La nostra proposta è un tentativo, certamente non velleitario, forse ambizioso, di ricreare un certo equilibrio nel tormentato mercato delle locazioni di alloggi. Le cosiddette « aree calde » sono molto più numerose ed estese di quanto ufficialmente si pensi;

il mercato dell'affitto ha subito una caduta verticale ovunque; è noto l'uso non ortodosso, specie nello spirito dell'equo canone, che i vari enti pubblici e privati (mi riferisco agli enti previdenziali ed assicurativi) **fanno degli alloggi abitativi di loro proprietà.** È opportuno, a nostro avviso, affidare all'ente « comune » la gestione di queste disponibilità attraverso la costituzione di apposite commissioni, così come abbiamo ascoltato, nell'audizione in Commissione, da parte dei sindacati degli inquilini, dei piccoli proprietari ed anche, in un certo senso, da parte dei rappresentanti della Confedilizia. Accettando le proposte contenute nei nostri emendamenti, si sarebbe sicuri di produrre un alleviamento della situazione del mercato abitativo perchè vi sarebbe certezza che i comuni userebbero detti immobili secondo la loro naturale destinazione.

È inoltre noto che gli enti previdenziali ed assicurativi posseggono notevoli fondi di riserva tecnica. Ci sembra opportuno ed utile che invece del 30 sia il 70 per cento di quei fondi ad essere utilizzato al fine che ci proponiamo, cioè all'acquisto di alloggi da dare in fitto ad equo canone, privilegiando gli sfrattati.

Per tutti i motivi sopra esposti chiediamo l'approvazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.1.

DE CINQUE, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario per i motivi già illustrati in Commissione circa l'impossibilità di un passaggio all'autorità amministrativa del potere di graduazione.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario per i motivi addotti dal relatore, anche se il Governo non è insensibile ad un problema esistente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Milani Eliseo ed altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.7.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario perchè ritengo che la commissione prevista nella legge n. 94 abbia già spazio per operare e non sia quindi necessario addivenire ad una sua modifica.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.7, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.2.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario, signor Presidente, perchè non possiamo stabilire i principi di una locazione obbligatoria.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Milani Eli-seo e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.8.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario per gli stessi motivi adottati per il precedente emendamento.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.8, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.3.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Milani Eli-seo e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.6.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.4.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Milani Eli-seo e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.5.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.0.9.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario per i motivi già esposti in Commissione.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.9, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2:

Al primo capoverso, dopo le parole: « comitato esecutivo del CER » inserire le altre: « secondo i criteri adottati ».

2.1 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCANTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Al primo capoverso sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » con le altre: « alla data dell'atto di vendita o di assegnazione ».

2.2 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCANTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Al primo capoverso, dopo le parole: « è stabilito nella misura » inserire l'altra: « fissa ».

2.3 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCANTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

LIBERTINI. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è contrario agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere non favorevole agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. ...

« 1. Nei comuni compresi nelle aree di particolare tensione abitativa individuate dal Cipe, il reddito delle unità immobiliari, destinate ad abitazione e locare con un contratto di durata non inferiore a 6 anni, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1969, n. 597 e

successive modificazioni e integrazioni, è ridotto al 50 per cento mentre il reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione possedute e non locate ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 158, è aumentato del 500 per cento.

2. Le norme di cui al comma precedente restano in vigore sino al 31 dicembre 1986 ».

2.0.1 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Art. ...

« Ai fini fiscali, gli immobili di proprietà di società cooperative edilizie e di loro consorzi, assegnati a soci in regime di godimento, sono considerati beni strumentali all'esercizio di impresa ».

2.0.2 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Art. ...

« I tassi di interesse stabiliti dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, si applicano ai mutui per i quali non sia stato stipulato il relativo contratto di finanziamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Resta ferma la decorrenza prevista in tale articolo per quanto riguarda i mutui di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ».

2.0.3 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Art. ...

« Il tasso di interesse di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applica ai contratti di finanziamento stipulati, ai sensi della legge 14 febbraio 1963,

n. 60, e dell'articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 513 ».

2.0.4 RICCI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI, LIBERTINI, SALVATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LIBERTINI. Tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista si intendono illustrati. Desidero solo dire che ritireremo l'emendamento 2.0.4 se la maggioranza conferma l'intenzione manifestata in Commissione di votare un ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento stesso, di identico contenuto; in tal caso chiediamo la votazione di detto ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.1.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario, pur essendo in linea di massima favorevole ad una disciplina di disincentivazione o incentivazione fiscale per favorire una maggiore mobilità degli alloggi.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.2.

DE CINQUE, *relatore*. Il relatore è contrario.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.3.

DE CINQUE, *relatore*. La Commissione è contraria.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.0.4 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

considerate le gravose conseguenze derivanti dall'applicazione dei contratti stipulati ai sensi della legge n. 60 del 1963 e dell'articolo 55 della legge n. 865 del 1971 prima dell'entrata in vigore della legge n. 513 del 1977,

impegna il Governo:

a non applicare ai contratti di cui sopra il tasso di interesse di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ».

9.271.3 LIBERTINI, DEGOLA, PAGANI Maurizio, SEGRETO, CARTIA

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

DE CINQUE, *relatore*. La Commissione è favorevole.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 4-bis:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Tutti i fondi derivanti dalle maggiori entrate Gescal e dal recupero dell'evasione contributiva dei versamenti Gescal sono immediatamente ripartiti tra tutte le regioni per programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata ».

4. bis. 1 MILANI Eliseo, RUSSO, GOZZINI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PINGITORE. L'emendamento 4. bis. 1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE CINQUE, *relatore*. La Commissione è contraria.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4. bis. 1, presentato dal senatore Milani Eliseo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GOZZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nessuno si meraviglierà se dichiaro il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente sul decreto-legge. La discussione generale e anche le poche parole che ci siamo scambiati stamattina durante la discussione degli emendamenti hanno messo in rilievo l'enorme sproporzione tra questa semplice proroga, e la difesa che la maggioranza ha fatto della limitatezza del decreto, da una parte e la situazione concreta dall'altra. Noi ci auguriamo in modo particolare che, con la scadenza assai prossima di martedì della settimana ventura in cui sarà, speriamo, conclusa la discussione delle mozioni sulla politica della casa, si faccia qualche passo avanti nell'indicazione, da parte del Parlamento al Governo, delle modalità di predisposizione della nuova legislazione in ordine al problema della casa, che presenta in Italia — ce lo ha detto stamattina con la sua esperienza internazionale il collega Agnoletti — delle profonde e veramente indegne anomalie rispetto ad altri paesi europei. Una situazione contraddittoria, che conosciamo tutti, tra un mercato che vede per le vendite un eccesso di offerta e una scarsità di domanda — scarsità coatta, evidentemente perchè o non ci sono le condizioni finanziarie necessarie o non sono affrontabili i tassi di mutuo — e un mercato delle locazioni che vede un'offerta pressochè inesistente e una domanda vastissima. Tali contraddizioni sono poi aggravate — nessuno l'ha ricordato in questa discussione e quindi lo faccio io — dai risultati paradossali del censimento che dimostrano come ci dovrebbe essere un alloggio per ciascuna famiglia, comprese quelle di fatto, mentre sappiamo bene che le cose non stanno così. Infatti la struttura del patrimonio abitativo e quella che si segue ancora a perseguire da parte dei costruttori non è più nè in chiave nè in armonia con i mutamenti sociologici intervenuti. Vi è inoltre la situazione abnorme e contraddittoria degli alloggi grandi abitati al massimo da una o due persone.

Per quanto riguarda il problema fiscale, abbiamo sentito con piacere che la maggioranza si è dichiarata disponibile a disincen-

tivare fiscalmente in maniera seria, incisiva e profonda chi tiene le case sfitte e ad incentivare invece chi le affitta.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, è già stato preannunciato il voto di astensione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sulla conversione di questo decreto-legge per considerazioni di carattere generale e di carattere più specifico attinenti al testo del decreto-legge.

Le considerazioni di carattere generale sono state svolte ieri nell'intervento del collega Giangregorio e si incentrano soprattutto sulla constatazione che di fronte alla crisi dell'edilizia il Governo e la maggioranza non sanno proporre altro che palliativi, quale quello della graduazione degli sfratti, senza intervenire invece con provvedimenti adeguati per dar vita sia all'attività edilizia che al mercato degli alloggi in locazione. E quindi mi riporto per questo a quanto ieri ha egregiamente svolto il collega Giangregorio.

Le considerazioni che attengono più specificatamente al testo del decreto-legge, come è stato convertito dalla Camera dei deputati, si riferiscono in particolare alla constatazione che esso, pur volendosi presentare come un tentativo di portare ad una situazione di eguaglianza la proroga delle esecuzioni attivate in base alla disciplina transitoria della legge sull'equo canone, in realtà — e ciò è stato evidenziato dalla modifica apportata dalla Camera che ha spostato dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984 il termine di scadenza dei contratti a cui sarà applicabile questa disciplina di proroga delle esecuzioni — si deve necessariamente intendere che si applichi anche ai contratti del regime ordinario. **Si verifica, quindi, che i locatori che hanno avuto fiducia nel legislatore e che erano convinti nel 1978 che, accanto alla disciplina transitoria che riguardava i contratti assoggettati a blocchi legali precedenti, veniva ad instaurarsi un regime ordinario**

con una scadenza minima fissata dalla legge, al verificarsi della quale il locatore poteva conseguire la disponibilità dell'alloggio, vedono adesso il legislatore venir meno a questa impostazione ed estendere anche ai contratti del regime ordinario le disposizioni eccezionali che riguardano la proroga degli sfratti e che attengono invece più specificatamente ai contratti del regime transitorio. E questo fatto annulla l'affidamento del cittadino nella credibilità delle leggi, quando poi il vero problema oggi è rappresentato dalla massa dei contratti che giungono a scadenza in forza dell'articolo 58 della legge sull'equo canone e quindi in base alla disciplina transitoria, delle cui esecuzioni ci si deve preoccupare. È una piccola aliquota quella che riguarda, invece, i contratti che giungono a scadenza in regime ordinario. Voler assoggettare anche questa piccola aliquota allo stesso regime dei contratti della disciplina transitoria viene a ferire la credibilità nel regime ordinario e quindi viene ulteriormente a disincentivare quei locatori che vorrebbero ancora — non saranno molti ma qualcuno forse ancora esiste — oggi dare in locazione in regime ordinario i loro alloggi e che si asterranno dal farlo, perchè vedono che una volta stipulato un contratto di locazione, sia pure in regime ordinario, esso viene assoggettato ad un regime eccezionale il quale dovrebbe riguardare soltanto i contratti a regime transitorio.

Per queste considerazioni di carattere specifico, che riguardano il testo del decreto così come è stato convertito dalla Camera, e per le considerazioni di carattere più generale che sono state svolte ieri dal collega Giangregorio, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale si asterrà da questa votazione. (*Applausi dalla estrema destra*).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, noi abbiamo evitato di illustrare gli emendamenti per sottrarci ad uno di quei riti stanchi che affliggono la vita di questo Palazzo e che sono

causa non ultima del discredito crescente che colpisce il Parlamento. Avremmo illustrato degli emendamenti che una parte dei colleghi conoscono a memoria e che un'altra parte dei colleghi non ha nessuna intenzione nè di conoscere, nè di ascoltare, perchè viene qui soltanto, come si usa, per votare sulle indicazioni che riceve. In questi casi noi siamo dell'opinione di andare rapidamente al sodo. Siamo così giunti alla fine di questo rito, che nonostante la nostra volontà di fare presto è durato un'ora e dieci; quindi il Parlamento non va in fretta neppure se vuole, è una specie di tartaruga obbligata.

PRESIDENTE. Diciamo la volontà di tutto il Parlamento.

LIBERTINI. Sì, signor Presidente, nonostante la volontà di tutti perchè non credo che nessuno questa mattina volesse perdere tempo. Siamo arrivati alla fine di questo itinerario ed io desidero soltanto ribadire che la discussione in Commissione ed in Aula ha portato a questa conclusione: la maggioranza ha respinto la proroga dei contratti di locazione in scadenza per finita locazione, che sono due milioni e che cominciano a scadere nel prossimo mese di dicembre. Quindi la maggioranza si assume sulle sue spalle — lo diciamo qui con poca udienza, lo diremo fuori di qui con più udienza — il fatto che due milioni di persone siano alle prese o con lo sfratto o con il ricatto del mercato nero di affitti selvaggi. La maggioranza ha respinto anche l'idea di prorogare, in attesa della legge di riforma dell'equo canone, i contratti di affitto dei locali adibiti ad esercizi commerciali ed artigiani, disattendendo tutte le richieste che vengono dalle categorie interessate ed aprendo la via ad una contrattazione selvaggia. La maggioranza ha rifiutato di intervenire per realizzare una effettiva graduazione degli sfratti, ha votato per impedire che si intervenga sul fenomeno scandaloso di centinaia di migliaia di alloggi tenuti vuoti in barba alla legge. La maggioranza ha respinto anche la proposta di obbligare gli enti pubblici ad affittare i loro alloggi secondo la legge, cioè si

è chiusa ad ogni possibilità di intervento sulla crisi reale: ciò che rimane è un decreto misero che proroga soltanto gli sfratti, cioè interviene su una piccola parte del fenomeno. Fra due o tre mesi la maggioranza sarà di nuovo di fronte alle sue responsabilità, perchè qui si può votare quello che si vuole, ma poi ci sono i problemi fuori e la maggioranza — l'ho detto ieri in discussione generale e lo ripeto adesso — si è aggrappata a questo misero decreto che si limita a prorogare gli sfratti per alcuni mesi, perchè essa, divisa nel profondo, è incapace di fare ogni politica della casa. Questa è la verità.

Noi ci auguriamo che da questa situazione si esca. Ieri abbiamo sentito dal collega Spano le intenzioni del Gruppo socialista, per così dire, di riprendersi le sue responsabilità; abbiamo sentito da parte di altri colleghi, anche democristiani, elementi di inquietudine e speriamo che questo brutto episodio del voto di questo misero decreto sia superato e che si instauri un rapporto, un dialogo che ci consenta di affrontare finalmente i problemi. Credo infatti che nessuno in quest'Aula pensi veramente che il Governo — come l'onorevole Nicolazzi ancora ieri interrompendo ha annunciato — presenti due o tre disegni di legge e la riforma dell'equo canone; la verità è che o il Parlamento si mette in moto e tra le parti politiche si apre un dialogo o la crisi delle abitazioni precipiterà nei prossimi mesi verticalmente e con essa tutti dovranno fare i conti.

Per sottolineare il fatto che la maggioranza ha respinto ogni nostra proposta e per sottolineare l'inadeguatezza totale di questo decreto che costituisce soltanto un minimo atto dovuto e per rappresentare qui in quest'Aula la protesta, la rabbia di centinaia di migliaia di persone, di milioni di persone, noi comunisti votiamo contro questo decreto che pur contiene una misura che in se stessa non ci troverebbe contrari.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevo-

li colleghi, il Gruppo socialdemocratico, considera questo decreto-legge un provvedimento d'urgenza necessario per equiparare il trattamento giuridico di tutti i cittadini nei confronti degli sfratti. Ben venga quindi una norma di giustizia e di equiparazione, di cui riconosciamo la necessità e l'urgenza e quindi i presupposti giustificativi della decretazione.

Peraltro riteniamo che queste condizioni di necessità e di urgenza valgano solo per il contenuto dell'articolo 1, che riguarda appunto la possibilità di graduazione degli sfratti. Questi presupposti invece sono meno giustificati per quanto riguarda l'articolo 2, i cui contenuti avrebbero potuto essere approfonditi meglio e avrebbero potuto trovare una migliore collocazione all'interno di un disegno di legge organico di riordino dell'equo canone, che peraltro — come abbiamo sentito — il Governo si prepara a varare.

Se il provvedimento però, almeno per quel che riguarda l'articolo 1, è necessario ed urgente, non è particolarmente importante, in quanto non introduce nulla di nuovo nel campo della politica della casa né porta ad un avanzamento normativo.

Abbiamo ritenuto quindi di dover esaminare il provvedimento alla luce di questo stato di necessità. Per questo motivo, e solo per questo motivo, non quindi per insensibilità sociale o per insensibilità al problema della casa, ci siamo rifiutati — attraverso il voto negativo espresso sugli emendamenti proposti dal Gruppo comunista e dal Gruppo della Sinistra indipendente — di caricare il provvedimento in esame di significati e di norme che esso non può e non deve avere.

Nuovi significati, infatti, lo avrebbero solo caricato di nuove bardature, di appesantimenti sconsiderati ed episodici; stiamo esaminando un settore, come quello della casa, in cui la congestione e il disordine legislativo certamente non sono l'ultima causa della crisi che lo investe. In questo senso ci siamo espressi in altre occasioni anche per una delegificazione del settore, se riconosciamo che l'intero problema della casa e quello dell'equo canone in particolare hanno bisogno di profondi aggiornamenti legislativi, che tengano conto delle esperienze non

sempre positive e delle nuove esigenze evidenziatesi. In questo senso sono state espresse richieste insistenti da tutti gli altri Gruppi parlamentari al Governo, alle quali ci associamo.

Il Governo — lo ha ripetuto anche per bocca del sottosegretario Tassone qui presente — si è impegnato a presentare entro il corrente anno il disegno di legge organico di riordino dell'equo canone e sarà quella la sede in cui tutta la materia sarà oggetto di discussione e di approfondimento e nella quale ci riserviamo di avanzare le nostre proposte, che potranno anche riconsiderare alcuni degli argomenti che il Gruppo comunista ha posto alla nostra attenzione attraverso gli emendamenti presentati. L'esame di questi emendamenti però — per la ragione prima esposta — non abbiamo ritenuto opportuno affrontarlo in questa sede. Non vogliamo quindi entrare nel merito del problema della casa; ci limitiamo solo ad auspicare che nel provvedimento in corso di emanazione da parte del Governo vengano trovati quegli equilibri tra remuneratività e disponibilità del bene da parte del proprietario e la possibilità di locazione a giusti canoni da parte dell'inquilino, come del resto è indicato nelle dichiarazioni programmatiche che il Governo stesso ha reso al momento del suo insediamento. Ci rendiamo conto che raggiungere questo risultato non è facile, anzi direi che è difficilissimo nella attuale situazione; bisognerà avere fantasia, bisognerà tener conto di altri parametri e di nuove argomentazioni finora non considerate, restando sempre basilare il fatto che il 70 per cento del mercato dell'affitto è costituito da proprietà privata e il 30 per cento da proprietà pubblica a vario titolo.

Non riteniamo che ci siano le condizioni — nè per parte nostra lo riteniamo auspicabile — per un intervento massiccio della proprietà pubblica, per cui bisognerà sempre creare delle situazioni che non scoraggino gli investimenti privati. Gli emendamenti proposti dal Gruppo comunista, a nostro parere, andavano proprio nella direzione di rendere apparentemente disponibili dei beni, ma in realtà scoraggiavano l'inter-

vento privato e noi sappiamo che il capitale privato è dotato di particolare sensibilità per la propria libertà e quando subisce troppi condizionamenti si rifugia in altre forme di investimento.

Non possiamo peraltro risparmiare qualche critica al decreto che oggi andiamo ad esaminare, in quanto, concedendo delle proroghe, esso va nel senso dello scoraggiamento dell'investimento privato. Sotto questo profilo, quindi, consideriamo il decreto in votazione giustificato solo dallo stato di necessità in cui ci troviamo, dal quale peraltro è necessario uscire e subito.

Con queste precisazioni, consci di trovarci di fronte ad un provvedimento limitato nel tempo e nell'importanza, dichiariamo, come Gruppo socialdemocratico, il nostro voto favorevole alla conversione in legge senza emendamenti del provvedimento in esame. (*Applausi dal centro-sinistra*).

SEGRETO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGRETO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io veramente non sarei intervenuto se non avessi sentito le parole molto gravi del senatore Libertini, il quale ha detto delle cose serie ed importanti che mi hanno colpito profondamente perchè mi rendo conto che il problema della casa non riguarda solo il Partito comunista ma tutti i partiti democratici ed è un problema molto sentito che si dibatte da tanto tempo. Perciò penso che la demagogia in quest'Aula debba essere bandita per affrontare realmente il problema che — ripeto — è grave.

Apprezzo l'iniziativa degli amici e compagni comunisti, i quali hanno presentato a questo decreto degli emendamenti che sostanzialmente ci toccano perchè erano volti a migliorare il provvedimento che stiamo discutendo; debbo però fare presente che tali emendamenti, posti in questo decreto, avrebbero portato non dico ad uno sconvolgimento del decreto stesso, ma a dei ritardi pericolosi, poichè esso è stato emanato soltanto ed esclusivamente per dare

corso immediato alle esigenze degli sfrattati. Dal momento che tutti ci rendiamo conto che si tratta di una questione di grande attualità (perchè c'è il problema degli sfrattati e dei piccoli proprietari di casa — non dei grossi — che abbiamo il dovere di difendere e poichè la tematica da affrontare è di vasta portata), oggi non possiamo non approvare questo provvedimento, che è parziale e di urgenza, in vista di quello che il Governo in Commissione, tramite il Sottosegretario, si è impegnato a portare avanti. Credo che tutti insieme possiamo effettivamente realizzare quelle prospettive di una trasformazione radicale della situazione, attraverso un disegno vasto e completo che definisca complessivamente questo grosso problema della casa, che riguarda milioni e milioni di cittadini.

Con questo impegno e con questo intendimento, il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge che stiamo discutendo. *(Applausi dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. — « Istituzione della provincia di Biella » (226), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

GROSSI ed altri. — « Imputabilità del malato di mente autore di reato e trattamento penitenziario del medesimo. Abrogazione del-

la legislazione speciale per infermi e seminfermi di mente » (177), previ pareri della 1ª e della 12ª Commissione;

CAVALIERE ed altri. — « Modificazioni dell'articolo 389 del codice di procedura penale » (206), previo parere della 1ª Commissione;

SANTALCO ed altri. — « Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (207), previo parere della 1ª Commissione;

SCHIETROMA ed altri. — « Istituzione in Frosinone di una Sezione distaccata della Corte di appello di Roma » (215), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

DE MARTINO ed altri. — « Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo » (221), previo parere della 1ª Commissione;

SALVATO ed altri. — « Riforma del Corpo degli agenti di custodia » (223), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

« Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza » (259), previo parere della 1ª Commissione;

« Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti di Assise » (260), previo parere della 1ª Commissione;

« Nuove misure contro la criminalità organizzata » (261), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

Pozzo e ROMUALDI. — « Costituzione all'estero dei comitati consolari per l'emigrazione italiana » (208), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con Protocollo e due Dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno

1980 » (234), previo parere della 2ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivi alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, firmati a Roma il 24 ottobre 1979 » (237), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

« Adesione alla Convenzione relativa alla Società EURODIF per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e Scambio di Note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione » (238), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni » (232), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SANTALCO ed altri. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (228), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — « Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (250), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

PACINI ed altri. — « Obbligo dell'uso del casco protettivo per motociclisti e ciclomo-

toristi » (246), previ pareri della 2ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee;

FOSCHI ed altri. — « Nuove disposizioni sulla circolazione dei motocicli » (249), previ pareri della 2ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee;

ACCILI e FRACASSI. — « Istituzione del compartimento ferroviario d'Abruzzo » (265), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

MORANDI ed altri. — « Norme di principio in materia di tutela dell'ambiente ittico e di pesca nelle acque interne » (230), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª, della 7ª e della 8ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

MELANDRI ed altri. — « Tutela della ceramica artistica » (192), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

SCEVAROLLI ed altri. — « Legge-quadro per l'artigianato » (213), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

CECCATELLI ed altri. « Riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo » (203), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

JERVOLINO RUSSO ed altri. — « Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato » (202), previo parere della 1ª Commissione;

JERVOLINO RUSSO ed altri. — « Riconoscimento giuridico della professione di au-

dioprotesista » (222), previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione;

« Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere ». (*Stralcio dell'articolo 10-bis del disegno di legge n. 256 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 novembre 1983*) (256-bis), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 4.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO, *segretario*:

TAMBRONI ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — L'interrogante, avendo seguito da molti anni l'evolversi dell'attività dello stabilimento di Matelica della società Lanerossi ed avendone, di recente, constatato la condizione di assoluta carenza dirigenziale, propria della mancanza di capacità imprenditoriale, chiede di conoscere:

le ragioni per le quali il suddetto stabilimento, insieme a quelli di Terontola ed Orvieto, sia stato trasferito ad una nuova società amministrata dalle stesse persone che componevano e compongono l'originaria società di gestione e se detto trasferimento sia stato motivato o meno dalla volontà di creare le condizioni per una indolore liquidazione dell'attività;

a quale criterio di gestione risponda il comportamento degli amministratori, i qua-

li, nel corso degli ultimi anni, hanno sostituito, con frequenza anche semestrale, il dirigente responsabile dello stabilimento di Matelica contraddicendo ogni logica di programmazione e di tentativo di risanamento, con mortificazione, anche, delle capacità dei quadri intermedi locali, che avrebbero dovuto essere invece valorizzati proprio per la conoscenza che avevano della struttura e delle capacità produttive dell'azienda;

quale confuso ed irresponsabile disegno abbia indotto gli amministratori a cambiare con frequenza i tipi di prodotto — per stile e qualità — dequalificando una produzione che aveva pur dato prestigio all'azienda, che occupava oltre 700 dipendenti rispetto ai 500 di oggi, ed in base a quali principi di gestione aziendale detti amministratori hanno fatto sparire la divisione commerciale, ridotta, al momento, ad un sistema di ridicolo accattonaggio delle vendite;

se questo comportamento preluda al fatto — nel piano di ristrutturazione — di far trovare lo stabilimento di Matelica in una situazione disperata, per cui fatalmente se ne debba riconoscere l'inutilità della permanenza nel sistema delle Partecipazioni statali;

quale sia il piano, e che cosa preveda, per l'unità produttiva in parola;

quali accertamenti intenda il Ministro delle partecipazioni statali porre in essere per verificare le responsabilità della conduzione e dell'amministrazione dell'azienda e del gruppo cui essa fa capo;

quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti degli eventuali responsabili di una gestione che ha portato ad un deficit di 9 miliardi e a 500.000 ore di cassa integrazione, per oltre 2 miliardi, pari il tutto a circa 25 milioni per unità occupata, con grave pregiudizio della credibilità circa l'economicità e la serietà delle industrie a partecipazione statale, nella città che si onora di avere avuto tra i suoi figli migliori Enrico Mattei, imprenditore e pioniere dell'intervento statale nell'evoluzione industriale.

(3 - 00167)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso:

che l'articolo 82 della legge 1º aprile 1981, n. 121, stabilisce che gli operatori di polizia possono tenere riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di 10 ore annue;

che il Ministro dell'interno, disattendendo il disposto legislativo, ha ingiustamente vietato agli operatori di polizia di riunirsi in assemblea per discutere i problemi contrattuali;

che, nonostante gli oltre 10 mesi trascorsi dalla presentazione, da parte dei sindacati di polizia, della piattaforma contrattuale, le trattative sono bloccate a causa di artificiosi cavilli procedurali;

che la mancata definizione del contratto continua a suscitare serie preoccupazioni e tensioni tra gli operatori di polizia, come dimostrano le manifestazioni di lotta svoltesi in varie parti del Paese,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) i motivi del divieto imposto agli operatori di polizia di riunirsi in assemblea per discutere le questioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 82 della legge n. 121 del 1981;

b) le ragioni per le quali non si procede rapidamente alla definizione del contratto, sulla base della piattaforma presentata dal sindacato di polizia;

c) quali iniziative intende attuare per concludere la trattativa entro i tempi stabiliti dall'articolo 95 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

(4 - 00270)

BENEDETTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Richiamate e premesse le interrogazioni 4-03657 del 22 marzo 1983 al Ministro dell'interno e 4-03245 del 19 ottobre 1982, 4-03444 del 21 dicem-

bre 1982 e 4-00148 del 5 ottobre 1983 al Ministro di grazia e giustizia, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri siano informati:

a) della ritenuta presenza, soprattutto nei comuni della zona calzaturiera marchigiana, tra Fermo e Macerata, di organizzazioni che si avvalgono di metodi estorsivi (danneggiamenti e/o minacce) per realizzare, in favore di terzi, il recupero di crediti da rapporti di commercio, sembra anche nei confronti di debitori residenti all'estero;

b) dell'insorgere di fatti di vera e propria riconversione nell'attività delle bische operanti in quella zona, le quali, al di là dei consueti reati connessi e serventi, starebbero diventando sedi di riciclaggio di danaro e di titoli di credito provenienti da delitto.

Poichè l'insieme di tali circostanze, rese peraltro verosimili da più di un riscontro a dir poco indiziario, può rappresentare, nelle Marche, la punta emergente di fenomeni di *racket*, per ora prospettati con pericolose modalità accattivanti, in quanto volti ad utilizzare il consenso di coloro che ricorrono a simili illeciti servizi come coefficiente di sfiducia nella lentezza e/o nella inefficacia delle procedure giudiziarie, e poichè, inoltre, il volume di affari nella zona calzaturiera marchigiana, almeno secondo attendibili rilevazioni a fine anno 1982, è risultato pari a circa 1.500 miliardi di lire, con notevoli riscontri di insolvenza desumibili dall'entità dei pretesti cambiari e degli assegni e dal passivo fallimentare accertato nel complesso, si chiede, inoltre, di sapere:

se e quali iniziative intendono i Ministri interrogati assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, per potenziare nelle Marche, con particolare attenzione all'area della zona calzaturiera, gli organici della polizia di Stato, delle squadre di polizia giudiziaria, delle cancellerie giudiziarie e degli uffici esecuzione;

qual è la loro valutazione sulla normativa concernente i circoli privati, con specifico riferimento alle possibilità di prevenzio-

ne e repressione del gioco d'azzardo che negli stessi venga eventualmente esercitato.

(4 - 00271)

DI NICOLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Per conoscere:

quali iniziative il Governo abbia assunto o, in caso di omissione, intenda assumere per dare seguito alla dichiarazione resa a verbale in occasione della sigla del contratto di lavoro dei dipendenti della scuola 1982-85 e riguardante l'adeguamento automatico della pensione, in correlazione con gli scaglionamenti erogati al personale in servizio, per il personale collocato a riposo successivamente al 1° gennaio 1983;

se non ritenga opportuno evitare nella contrattazione del settore della scuola la presenza di trattamenti pensionistici disposti con criteri diversi tra un contratto e l'altro, in favore del personale ancora in servizio alla data di decorrenza dei provvedimenti, e se non ritenga opportuno riportare la decorrenza economica dei contratti di lavoro a coincidere con la decorrenza giuridica.

(4 - 00272)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che la *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1982 ha pubblicato il decreto 23 marzo 1982 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, che prevede nella misura del 9 per cento l'onere della restituzione del finanziamento concesso per gli alloggi costruiti da cooperative;

che detto decreto è stato emesso a cinque anni dall'entrata in vigore della legge 5 agosto 1977, n. 513, che, all'articolo 20, stabiliva appunto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, con decreto del Mini-

stro dei lavori pubblici, sentite le Regioni, si dovesse fissare il tasso d'interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

che più di un Istituto autonomo case popolari ha espresso al Ministro dubbi circa l'applicazione retroattiva del predetto decreto;

che, in particolare, l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Bari, « al fine di rendere compatibile l'atto di assegnazione individuale... ed il disposto di legge » (citati articolo 20 della legge 5 agosto 1977, n. 512, e decreto ministeriale 23 marzo 1982), ha invitato a mezzo lettera raccomandata tutti i soci delle cooperative che hanno costruito alloggi con finanziamenti di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, a stipulare « un atto rettificativo ed integrativo del precedente atto di assegnazione che porti, a carico del socio, l'ammortamento del tasso del 9 per cento, fissando le modalità di recupero delle quote arretrate »,

si chiede di sapere:

1) se ritiene legittimo che un atto pubblico regolarmente sottoscritto dalle parti possa essere modificato e reso più gravoso *a posteriori* in modo unilaterale da una delle parti;

2) se non ritiene che la questione rivesta tale rilevanza sociale da meritare di essere discussa ed approfondita in sede politica, anche per evitare il ricorso alla Magistratura ordinaria da parte di centinaia e centinaia di famiglie, che sarebbero così gravate anche di notevoli spese legali;

3) se, in considerazione di quanto sopra, non ritiene di rivedere le decisioni contenute nel citato decreto, anche alla luce delle perplessità espresse dagli Istituti autonomi case popolari e delle proteste delle cooperative interessate, facendo salvi tutti gli atti regolarmente sottoscritti, senza riserva alcuna, alla data della pubblicazione del citato decreto.

(4 - 00273)

DI NICOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dei disagi occorsi nella erogazione in Sicilia dei finanziamenti accordati agli agricoltori, ed in particolare ai coltivatori diretti, danneggiati da calamità naturali, tra cui la siccità del 1981-82.

Si propone la preferenza a favore dei coltivatori diretti, come chiesto dai vari Ispettorati provinciali, con l'elevazione di 2 punti del tasso di interesse per i non coltivatori diretti data la maggiore entità delle somme da questi prelevate.

L'interrogante fa presente che da 3 anni non risultano aggiornate le tariffe per ettaro di coltura nonostante l'aumento di circa il 40 per cento intervenuto nei costi di produzione.

(4 - 00274)

GIUSTINELLI, DE SABBATA, LOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che le Regioni denunciano una situazione di cassa sempre più pesante per effetto dei tagli e dei ritardi con cui vengono attuati, da parte del Ministro del tesoro, i trasferimenti di finanziamenti ad esse dovuti per legge;

che, tra l'altro, la recente sentenza numero 307 del 1983 della Corte costituzionale ha abolito ogni tetto al prelievo dei conti correnti regionali;

che tale situazione, ove non prontamente rimossa, potrebbe generare — come dichiarato dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, costrette, al pari di altre, ad onerose anticipazioni — la sospensione o la riduzione di essenziali servizi, a cominciare da quelli sanitari e di pubblico trasporto;

che, nell'imminenza delle scadenze di fine anno, tra le quali c'è il pagamento delle tredicesime, si porrebbe per esse il problema di ricorrere a ulteriori e costosissime anticipazioni di tesoreria,

gli interroganti chiedono di conoscere come intendano provvedere, ponendo rimedio alla situazione creata da mancati tra-

sferimenti per ingenti importi, alla rimozione di un comportamento lesivo delle prerogative costituzionali delle Regioni e di sicuro pregiudizio al loro corretto funzionamento.

(4 - 00275)

ENRIQUES AGNOLETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali il detenuto Piero Del Giudice, dopo 4 anni di detenzione preventiva e dopo che dalla prigione di Cuneo era stato trasferito, anche per le sue gravi condizioni psichiche, a Rimini, dove ha tenuto un comportamento esemplare e attivo in tutte le iniziative sociali possibili entro il carcere, compreso l'insegnamento, in particolar modo riuscendo a bloccare nella sua sezione l'introduzione della droga, è stato improvvisamente trasferito, senza nessuna motivazione, nel carcere di massima sicurezza di Cuneo.

Tale trasferimento in un carcere di massima pericolosità può risultare per lui molto dannoso dal punto di vista psicologico e anche processuale, mentre può anche esporlo a pericoli determinati dall'ambiente carcerario non potendosi escludere che il trasferimento sia stato causato da qualche provocazione di chi, nel carcere di Rimini, ha interesse a mantenere libero lo spaccio della droga, proteggendo così i grossi interessi che dentro e fuori del carcere gli stanno dietro.

(4 - 00276)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 00160, del senatore Battello, sulla casa circondariale di Udine, sarà svolta presso la 2ª Commissione permanente (Giustizia).

Ordine del giorno per la seduta di martedì 15 novembre 1983

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente

26ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 NOVEMBRE 1983

settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 10 novembre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 15 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione delle mozioni nn. 1-00003, 1-00005 e 1-00007 e dello

svolgimento dell'interpellanza n. 2-00053, nonché dell'interrogazione n. 3-00098, concernenti la politica della casa.

La seduta è tolta (ore 10,55).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari